SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 165° - Numero 301

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 24 dicembre 2024 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

SENATO DELLA REPUBBLICA

DELIBERA 17 dicembre 2024.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario, finanziario e assicurativo.

Art. 1.

Istituzione e durata

1. È istituita, per la durata della XIX legislatura, ai sensi dell'art. 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario, finanziario e assicurativo, di seguito denominata «Commissione», con particolare riguardo alla tutela dei risparmiatori, all'accesso al credito di giovani, famiglie e imprese, incluse le microimprese e le piccole e medie imprese, e ai rapporti con la clientela, considerando l'utilizzo delle nuove tecnologie, ivi compresa l'intelligenza artificiale.

2. La Commissione può presentare annualmente al Senato una relazione sull'attività svolta e sui risultati dell'inchiesta. Sono ammesse relazioni di minoranza. La Commissione riferisce al Senato ogniqualvolta lo ritenga opportuno e comunque al termine dei suoi lavori.

Art. 2.

Composizione

1. La Commissione è composta da quattordici senatori nominati dal Presidente del Senato, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo. I componenti della Commissione dichiarano alla presidenza del Senato l'assenza di precedenti incarichi di amministrazione e di controllo in istituti bancari, finanziari e assicurativi nei tre anni antecedenti la data della presente deliberazione.

2. Il Presidente del Senato, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convoca la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Nell'elezione del presidente, se nessuno riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

4. La Commissione elegge al proprio interno due vicepresidenti e due segretari. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.

Art. 3.

Competenze

1. La Commissione ha il compito di:

a) acquisire e analizzare la documentazione già raccolta dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario istituita nella XVIII legislatura, in previsione di indagini e di accertamenti nell'ambito delle competenze previste ai sensi del presente articolo;

b) acquisire informazioni e dati circa il funzionamento del sistema bancario, finanziario e assicurativo, anche al fine di analizzare eventuali riflessi sulla tutela dei cittadini, delle imprese, dei risparmiatori e della finanza pubblica;

c) analizzare la disciplina legislativa e regolamentare, nazionale ed europea, sul sistema bancario, finanziario e assicurativo in relazione al rispetto del principio di proporzionalità delle norme, alla modernità e all'attrattività del Paese, alla parità di trattamento degli intermediari operanti su scala internazionale, alla prevenzione dei fenomeni di arbitraggio regolamentare nonché alla tutela del risparmio;

d) in relazione alla concessione del credito, esaminare la normativa vigente per evitare il formarsi di tassi usurari e il fenomeno dell'anatocismo bancario e analizzare le procedure di iscrizione alla Centrale rischi finanziari (CRIF) S.p.a. da parte degli istituti di credito;

e) acquisire informazioni in merito alla gestione degli istituti bancari, finanziari e assicurativi che sono rimasti coinvolti in situazioni di crisi o di dissesto e sono stati o sono destinatari, anche in forma indiretta, di risorse pubbliche o sono stati posti in risoluzione;

f) analizzare il funzionamento degli organismi di risoluzione delle controversie, tra clienti e intermediari, operanti presso le autorità nazionali di vigilanza in relazione alla tutela del risparmio, alla salvaguardia della fiducia e al corretto funzionamento del sistema bancario, finanziario e assicurativo;

g) analizzare, con particolare riferimento al principio di proporzionalità, la normativa che regola le banche popolari e di credito cooperativo tenuto conto del loro ruolo di valorizzazione e di supporto ai territori;

h) analizzare la normativa di settore e monitorare lo sviluppo della finanza digitale con particolare riferimento alla dimensione, all'impatto, alle opportunità per il sistema economico nazionale nonché ai. profili di attenzione che le cripto-attività pongono sulla tutela del risparmio nonché sulla stabilità e sul buon funzionamento del sistema finanziario;

i) monitorare e analizzare il fenomeno della cosiddetta «desertificazione bancaria» con le connesse ripercussioni sull'economia dei territori, sulle tutele occupazionali e sugli effetti sul risparmio e sugli investimenti;

l) analizzare l'impatto dell'intelligenza artificiale e dell'utilizzo dei cosiddetti «*cloud*» sul modello di sviluppo dei settori bancario, finanziario e assicurativo e le risposte normative per regolamentare il loro impiego;

m) analizzare la normativa di settore e monitorare lo sviluppo dei modelli di finanza sostenibile nonché le metriche e i processi aziendali utilizzati dagli intermediari in relazione al loro impatto sulla competitività e sui costi di finanziamento delle imprese affidate e degli strumenti finanziari distribuiti;

n) analizzare la disciplina legislativa e regolamentare nazionale in materia di *Non Performing Exposures* (NPE), alla luce della normativa europea vigente;

o) analizzare la disciplina legislativa e regolamentare in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo nonché di adeguata verifica della clientela in relazione agli effetti e alle limitazioni che producono nel rapporto tra il soggetto segnalato e il sistema bancario, finanziario e assicurativo;

p) analizzare la disciplina fiscale sulle attività finanziarie in relazione alla capacità di incentivare l'afflusso del risparmio verso l'economia reale e gli investimenti a medio e lungo termine nonché di rafforzare l'attrattività e la competitività del Paese;

q) verificare la condizione del risparmio in Italia;

r) acquisire elementi per valutare l'efficacia e l'efficienza delle procedure seguite nell'attuazione delle disposizioni che hanno disciplinato le erogazioni delle prestazioni del Fondo indennizzo risparmiatori (FIR) di cui all'art. 1, commi da 493 a 502-*ter* della legge 30 dicembre 2018, n. 145, tenuto conto della cessazione dell'attività del FIR e alla luce del quadro normativo nazionale ed europeo;

s) analizzare, i modelli di governo delle autorità nazionali di vigilan7a in relazione alla tutela del risparmio, alla competitività e all'attrattività del Paese;

t) analizzare l'adeguatezza e l'efficacia della disciplina vigente in materia di responsabilità di tutti i soggetti che collocano presso il pubblico i prodotti finanziari ad alto rischio.

2. In relazione agli esiti delle analisi e delle indagini sulle attività di cui al comma 1, la Commissione, ove ritenuto necessario, può segnalare la necessità di avviare apposite iniziative legislative per rafforzare la salvaguardia della fiducia nel sistema finanziario, la tutela degli investitori, la stabilità e il buon funzionamento del sistema finanziario medesimo, la proporzionalità delle norme, la competitività del sistema finanziario ed economico, la promozione dell'insegnamento dell'educazione finanziaria di cui all'art. 3, comma 1, lettera h-*bis*) della legge 20 agosto 2019, n. 92, e la cultura di fare impresa nonché il benessere lavorativo.

Art. 4.

Attività di indagine

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le medesime limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, alla Commissione, limitatamente all'oggetto delle indagini di sua competenza, non può essere opposto il segreto d'ufficio né il segreto professionale o quello bancario, fatta eccezione per il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.

3. La Commissione non può adottare provvedimenti che restringano la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché la libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'art. 133 del codice di procedura penale.

Art. 5.

Richiesta di atti e documenti

1. La Commissione può ottenere, anche in deroga a quanto stabilito dall'art. 329 del codice di procedura penale, nelle materie attinenti all'oggetto dell'inchiesta, copie di atti o documenti relativi a procedimenti o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e a inchieste parlamentari in corso. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare, con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria, la trasmissione di copie degli atti e documenti richiesti. Il decreto ha efficacia per trenta giorni e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. L'autorità giudiziaria può trasmettere copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.

2. Qualora gli atti o i documenti siano stati assoggettati al vincolo del segreto da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, detto segreto non può essere opposto alla Commissione.

3. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono comunque essere coperti dal segreto i nomi, gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

Art. 6.

Obbligo del segreto

1. I componenti della Commissione, il personale in posizione di distacco, comando o altro analogo istituto da amministrazioni pubbliche, i consulenti della Commissione, i funzionari e il personale addetti alla Commissione stessa e ogni altra persona che collabora con essa o compie o concorre a compiere atti d'inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto, anche dopo la cessazione dell'incarico, per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti acquisiti al procedimento d'inchiesta, di cui all'art. 5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'art. 326 del codice penale.

Art. 7.

Organizzazione interna

1. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione disponga diversamente.

2. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno, approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre modifiche al regolamento.

3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di tutte le collaborazioni ritenute necessarie. Il presidente effettua le designazioni sentita la Commissione.

4. Per l'espletamento dei propri compiti la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente del Senato.

5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 240.000 euro per l'anno 2024 e per ciascuno degli anni successivi e sono poste a carico del bilancio interno del Senato. il Presidente del Senato può autorizzare un incremento delle spese di cui al periodo precedente, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta, corredata di certificazione delle spese sostenute.

Roma, 17 dicembre 2024

Il Presidente: LA RUSSA

LAVORI PREPARATORI

(Documento XXII, n. 14):

Presentato dal sen. ZANETTIN il 16 aprile 2024.

Assegnato alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro), in sede redigente, il 15 maggio 2024, previ pareri della 1ª, della 2ª della 5ª e della 9ª Commissione permanente.

(Documento XXII, n. 15):

Presentato dai senatori TURCO, CROATTI e BARBARA FLORIDIA l'11 giugno 2024.

Assegnato alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro), in sede redigente, il 26 giugno 2024, previ pareri della 1ª, della 2ª, della 4ª e della 5ª Commissione permanente.

La 6ª Commissione permanente ha avviato l'esame in sede redigente del documento XXII, n. 14, nella seduta del 29 maggio 2024 e del documento XXII, n. 15, nella seduta del 3 luglio 2024, disponendo la congiunzione dell'esame dei due documenti e l'adozione come testo base del documento XXII, n. 14. L'esame congiunto è proseguito nelle sedute del 17, 23, 24, 30 e 31 luglio e del 1° e 5 agosto 2024.

Nella seduta del 17 settembre 2024, la 6ª Commissione permanente ha chiesto il trasferimento dell'esame dei documenti dalla sede redigente alla sede referente.

La 6ª Commissione permanente ha avviato l'esame dei documenti in sede referente nella seduta del 2 ottobre 2024. Nella seduta del 15 ottobre 2024, la Commissione ha approvato con modificazioni il documento XXII, n. 14, conferendo al relatore Lotito il mandato a riferire favorevolmente sul testo, a proporre l'assorbimento del documento connesso XXII, n. 15, e a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

Nella seduta n. 254 del 17 dicembre 2024, l'Assemblea ha discusso dalla sede referente i documenti XXII, n. 14 e n. 15, votando gli emendamenti e i singoli articoli e approvando con votazione finale il documento XXII, n. 14. È risultato assorbito il connesso documento XXII, n. 15.

24A06852

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 13 dicembre 2024.

Rinnovo della designazione al laboratorio Epta Nord S.r.l., in Conselve, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL DIRIGENTE DELLA PQA I
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (CE) 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, che fissa le norme in materia di accreditamento e abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 16, comma 1 che stabilisce che i nomi figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritti nel registro di cui all'art. 11, e l'art. 58 che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto il regolamento (UE) 625/2017 del Parlamento europeo del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, che modifica il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 625/2017;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, recante «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visti gli articoli 1 e 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 264 dell'11 novembre 2022, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale «Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste»;

Vista la direttiva del Ministro 31 gennaio 2024, n. 45910, registrata alla Corte dei conti al n. 280 in data 23 febbraio 2024, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2024;

Vista la direttiva dipartimentale 21 febbraio 2024, n. 85479, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 129 in data 28 febbraio 2024, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2024» del 31 gennaio 2024, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 179/2019, con la quale vengono assegnati gli obiettivi ai titolari degli uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, e con la quale i titolari degli uffici di livello dirigenziale non generale della medesima direzione generale, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono delegati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Vista il decreto generale del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 45910 del 31 gennaio 2024, registrata dalla Corte dei conti in data 23 febbraio 2024 al n. 280, con il quale il Ministro ha adottato la direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2024;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, registrato dalla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68, concernente il conferimento, con decorrenza dal 21 dicembre 2023, al dott. Marco Lupo, dirigente di prima fascia appartenente ai ruoli del medesimo Ministero, estraneo all'amministrazione, dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;

Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 dell'art. 5, comma 2, lettera *d)*;

Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024, n. 999, con il quale è stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della direzione;

Vista la direttiva direttoriale n. 0289099 del 28 giugno 2024 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Visti i regolamenti (CE) del 29 luglio 2022 n. 2022/2014/UE e n. 2022/2015/UE che stabiliscono norme relative ai controlli di conformità delle norme di commercializzazione dell'olio di oliva e ai metodi di analisi delle caratteristiche dell'olio di oliva;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori designati;

Visto il decreto del 22 luglio 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 220 del 4 settembre 2020 con il quale al laboratorio Epta Nord s.r.l., sito in via Padova n. 58 - 35026 Conselve (PD), è stata rinnovata la designazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo della designazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 24 giugno 2024, acquisita in data 25 giugno 2024 al progressivo 282013;

Accertato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 22 maggio 2024 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di ACCREDIA - l'Ente italiano di accreditamento;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA - l'Ente italiano di accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato, trattandosi di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - *European Cooperation for Accreditation*;

Ritenuti sussistenti i requisiti e le condizioni concernenti l'ulteriore rinnovo della designazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio Epta Nord s.r.l., sito in via Padova n. 58 - 35026 Conselve (PD) è designato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

La designazione ha validità fino al 4 luglio 2028 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

La designazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Epta Nord s.r.l. perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA - l'Ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione designante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione della designazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi per le quali il laboratorio è designato.

4. L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento designatorio, in mancanza di essi, la designazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 13 dicembre 2024

Il dirigente: GASPARRI

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Indice di perossidi/Peroxide index, Numero di perossidi/Peroxide value	COI/T.20/Doc n 35/rev 1 2017
Acido arachico (C20:0)/Arachidic acid (C20:0), Acido beenico (C22:0)/Behenic acid (C22:0), Acido cis-6-cis-9-cis-12-ottadecatrienoico (Acido gamma-linolenico (omega-6) C18:3)/Cis-6-cis-9-cis-12-octadecatrienoic acid (Gamma-linolenic acid (omega-6) C18:3), Acido cis-9-cis-12-cis-15-ottadecatrienoico (Acido alfa-linolenico (omega-3) C18:3)/Cis-9-cis-12-cis-15-octadecatrienoic acid (Alpha-linolenic acid (omega-3) C18:3), Acido cis-9-cis-12-ottadecadienoico (Acido linoleico omega-6 C18:2)/Cis-cis-9-12-octadecadienoic acid (Linoleic acid omega-6 C18:2), Acido cis-9-ottadecenoico (Acido cis-oleico C18:1)/Cis-9-octadecenoic acid (Cis-oleic acid C18:1), Acido eicosadienoico (omega-6) (C20:2)/Eicosadienoic acid (omega-6) (C20:2), Acido eicosenoico (C20:1)/Eicosenoic acid (C20:1), Acido eptadecanoico (C17:0)/Heptadecanoic acid (C17:0), Acido eptadecenoico (C17:1)/Heptadecenoic acid (C17:1), Acido erucico (C22:1)/Erucic acid (C22:1), Acido lignocerico (C24:0)/Lignoceric acid (C24:0), Acido miristico (C14:0)/Myristic acid (C14:0), Acido miristoleico (C14:1)/Myristoleic acid (C14:1), Acido palmitico (C16:0)/Palmitic	COI/T.20/Doc n 33/rev 1 2017

acid (C16:0), Acido palmitoleico (C16:1)/Palmitoleic acid (C16:1), Acido pentadecanoico (C15:0)/Pentadecanoic acid (C 15:0), Acido pentadecenoico (C15:1)/Pentadecanoic acid (C 15:1), Acido stearico (C18:0)/Stearic acid (C18:0), Acido tetracosenoico (C24:1)/Tetracosenoic acid (C24:1), Acido trans-9-ottadecenoico (Acido trans-oleico C18:1)/Trans-9-octadecenoic acid (Trans-oleic acid C18:1), Acido trans-9-trans-12-Ottadecadienoico (Acido trans-linoleico C18:2)/Trans-9-trans-12-Octadecadienoic acid (Trans-linoleic acid C18:2), Acido trans-9-trans-12-trans-15-ottadecatrienoico (Acido trans-linolenico C18:3)/Trans-9-trans-12-trans-15-octadecatrienoico acid (Trans-linolenic acid C18:3)	
Acidi grassi liberi/Free fatty acids	COI/T.20/Doc n 34/rev 1 2017
Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto/UV spectrophotometric analysis, DeltaK/DeltaK, K232/K232, K264/K264, K268/K268, K270/K270, K272/K272	COI/T.20/Doc n 19/rev 5 2019
Steroli/Sterols : 24-metilen-colesterolo/24-methylen-cholesterol, Beta-sitosterolo/Beta-sitosterol, Brassicasterolo/Brassicasterol, Campestanolo/Campestanol, Campesterolo/Campesterol, Clerosterolo/Clerosterol, Colesterolo/Cholesterol, Delta5-23-stigmastadienolo/Delta5-23-stigmastadienol, Delta5-24-stigmastadienolo/Delta5-24-	COI/T.20/Doc n 26/rev 5 2020

stigmastadienol, Delta5-avenasterolo/Delta5-avenasterol, Delta7-avenasterolo/Delta7-avenasterol, Delta7-campesterolo/Delta7-campesterol, Delta7-stigmastenolo/Delta7-stigmastenol, Sitostanolo/Sitostanol, Steroli totali (da calcolo)/Total Sterols(calculation), Stigmasterolo/Stigmasterol	
Stigmastadieni/Stigmastadienes (?0,01 mg/kg)	COI/T.20/Doc n 11/rev 4 2021

24A06796

DECRETO 13 dicembre 2024.

Rinnovo della designazione al laboratorio Epta Nord S.r.l., in Conselve, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRIGENTE DELLA PQA I
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007;

Visto in particolare l'art. 80 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, dove è previsto che la Commissione adotta, ove necessario, atti di esecuzione che stabiliscono i metodi di cui all'art. 75, paragrafo 5, lettera *d)*, per i prodotti elencati nella parte II dell'allegato VII e che tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), a meno che tali metodi siano inefficaci o inadeguati per conseguire l'obiettivo perseguito dall'Unione;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 934/2019 della Commissione europea del 12 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le zone viticole in cui il titolo alcolometrico può essere aumentato, le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, la percentuale minima di alcole per i sottoprodotti e la loro eliminazione, nonché la pubblicazione delle schede dell'OIV;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che all'art. 146 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, che fissa le norme in materia di accreditamento e abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Visto il regolamento (UE) 625/2017 del Parlamento europeo del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, che modifica il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 625/2017;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178 recante «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visti gli articoli 1 e 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 264 dell'11 novembre 2022, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale «Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste»;

Vista la direttiva del Ministro 31 gennaio 2024, n. 45910, registrata alla Corte dei conti al n. 280 in data 23 febbraio 2024, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2024;

Vista la direttiva dipartimentale 21 febbraio 2024, n. 85479, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 129 in data 28 febbraio 2024, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2024» del 31 gennaio 2024, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 179/2019, con la quale vengono assegnati gli obiettivi ai titolari degli uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, e con la quale i titolari degli uffici di livello dirigenziale non generale della medesima direzione generale, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono delegati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il decreto generale del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 45910 del 31 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 23 febbraio 2024 al n. 280, con il quale il Ministro ha adottato la direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2024;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, registrato dalla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68, concernente il conferimento, con decorrenza dal 21 dicembre 2023, al dott. Marco Lupo, dirigente di prima fascia appartenente ai ruoli del medesimo Ministero, estraneo all'amministrazione, dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;

Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 dell'art. 5, comma 2, lettera *d)*;

Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024, n. 999, con il quale è stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della Direzione;

Vista la direttiva direttoriale n. 0289099 del 28 giugno 2024 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il decreto 22 luglio 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 220 del 4 settembre 2020 con il quale al laboratorio Epta Nord S.r.l., sito in via Padova 58 - 35026 Conselve (PD), è stata rinnovata la designazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo della designazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 24 giugno 2024, acquisita in data 25 giugno 2024 al progressivo 282013;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA - L'ente italiano di accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato, trattandosi di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - *European Cooperation for Accreditation*;

Rilevato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 22 maggio 2024 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di ACCREDIA - L'ente italiano di accreditamento;

Accertato che le prove indicate nell'elenco allegato sono metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV);

Ritenuti sussistenti i requisiti e le condizioni concernenti l'ulteriore rinnovo della designazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio Epta Nord S.r.l., sito in via Padova 58 - 35026 Conselve (PD), è designato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

La designazione ha validità fino al 4 luglio 2028 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

La designazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Epta Nord S.r.l. perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA - L'ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione designante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione della designazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi per le quali il laboratorio è designato.

4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento designatorio, in mancanza di essi, la designazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 13 dicembre 2024

Il dirigente: GASPARRI

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma/metodo
Acidità totale/Total acidity	OIV-MA-AS313-01 cap 5.2 R2015
Acidità volatile/Volatile acid content	OIV-MA-AS313-02 R2015
Ceneri/Ash	OIV-MA-AS2-04 R2009
Diossido di zolfo libero (Anidride solforosa libera)/Free sulphur dioxide, Diossido di zolfo totale (Anidride solforosa totale)/Total Sulphur dioxide	OIV-MA-AS323-04B R2009
Metanolo (Alcol metilico)/Methanol (Methyl alcohol)	OIV-MA-AS312-03A R2014
Ocratossina A/Ochratoxin A	OIV-MA-AS315-10 R2011
Sostanze riducenti/Reducing substances	OIV-MA-AS311-01A R2009

24A06797

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 9 dicembre 2024.

Emissione e corso legale della moneta in argento da 6 euro celebrativa dei «Giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026 - Livigno», in versione *proof*, millesimo 2025.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ECONOMIA

Visto il regio decreto del 20 gennaio 1905, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, che istituisce la Commissione permanente tecnico-artistica per l'esame dei conii delle monete e per lo studio delle questioni affini o attinenti alla monetazione;

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. in data 2 agosto 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto il comma 5 dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125 «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, concernente l'organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125, il quale ha istituito nel Ministero dell'economia e delle finanze il Dipartimento dell'economia, le cui competenze sono stabilite dall'art. 6-*bis* («Competenze del Dipartimento dell'economia»), introdotto nel citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103;

Considerato che il suddetto art. 6-*bis*, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103 attribuisce al Dipartimento dell'economia la competenza in materia di interventi finanziari in economia, partecipazioni societarie dello Stato e valorizzazione del patrimonio pubblico e, a tal fine, provvede, tra l'altro, nell'area tematica della monetazione;

Visto il verbale n. 9/2024 del 25 novembre 2024, secondo cui la Commissione permanente tecnico-artistica, di cui al regio decreto del 20 gennaio 1905, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, ha approvato, tra l'altro, i bozzetti del dritto e del rovescio della moneta in argento da 6 euro celebrativa dei «Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 - Livigno», in versione *proof*, millesimo 2025;

Ritenuta l'opportunità di autorizzare l'emissione della suddetta moneta in argento;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione della moneta in argento da 6 euro celebrativa dei «Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 - Livigno», in versione *proof*, millesimo 2025, da cedere, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche della moneta, di cui all'articolo precedente, sono le seguenti:

Metallo	Valore nominale	Diametro	Titolo in millesimi	Peso	
Argento	euro	mm	legale	legale	tolleranza
	6	38,61	999 ‰	31,104 g	± 5 ‰

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della suddetta moneta sono così determinate:

autore: Antonio Vecchio;

dritto: al centro il logo ufficiale dei Giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026. Nel giro la scritta «REPUBBLICA ITALIANA»;

rovescio: al centro il pittogramma ufficiale della specialità olimpica snowboard. Nel giro la scritta «GIOCHI OLIMPICI INVERNALI DI MILANO CORTINA 2026», subito sotto, ad arco, la scritta «LIVIGNO», ovvero la città che ospiterà le gare del suddetto sport. Sulla sinistra «6 EURO», valore nominale della moneta. In basso sulla destra «R», identificativo della Zecca di Roma e «2025», anno di emissione della moneta; sulla sinistra, in basso, la firma dell'incisore «A.VECCHIO»;

bordo: godronatura spessa continua.

Art. 4.

La moneta in argento da 6 euro celebrativa dei «Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 - Livigno», in versione *proof*, millesimo 2025, avente le caratteristiche di cui al presente decreto, ha corso legale dal 1° gennaio 2025.

Le modalità di cessione della citata moneta saranno stabilite con successivo provvedimento.

Art. 5.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. consegnerà al Ministero dell'economia e delle finanze due esemplari della suddetta moneta da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

Art. 6.

È approvato il tipo della suddetta moneta in argento, conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed alle riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto. Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio centrale di Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dritto

Rovescio

Roma, 9 dicembre 2024

Il direttore generale dell'economia: SALA

24A06815

DECRETO 9 dicembre 2024.

Emissione e corso legale della moneta in argento da 0,25 euro appartenente alla serie «Flora - Margherita», in versione *fior di conio*, millesimo 2025.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'ECONOMIA

Visto il regio decreto del 20 gennaio 1905, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, che istituisce la Commissione permanente tecnico-artistica per l'esame dei conii delle monete e per lo studio delle questioni affini o attinenti alla monetazione;

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. in data 2 agosto 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto il comma 5 dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125 «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, concernente l'organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125, il quale ha istituito nel Ministero dell'economia e delle finanze il Dipartimento dell'economia, le cui competenze sono stabilite dall'art. 6-*bis* («Competenze del Dipartimento dell'economia»), introdotto nel citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103;

Considerato che il suddetto art. 6-*bis*, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103 attribuisce al Dipartimento dell'economia la competenza in materia di interventi finanziari in economia, partecipazioni societarie dello Stato e valorizzazione del patrimonio pubblico e, a tal fine, provvede, tra l'altro, nell'area tematica della monetazione;

Visto il verbale n. 9/2024 del 25 novembre 2024, secondo cui la Commissione permanente tecnico-artistica, di cui al regio decreto del 20 gennaio 1905, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, ha approvato, tra l'altro, i bozzetti del dritto e del rovescio della moneta in argento da 0,25 euro appartenente alla Serie «Flora - Margherita», in versione *fior di conio*, millesimo 2025;

Ritenuta l'opportunità di autorizzare l'emissione della suddetta moneta in argento;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione della moneta in argento da 0,25 euro appartenente alla Serie «Flora - Margherita», in versione *fior di conio*, millesimo 2025, da cedere, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche della moneta, di cui all'articolo precedente, sono le seguenti:

Metallo	Valore nominale	Diametro	Titolo in millesimi	Peso	
Argento	euro	mm	legale	legale	tolleranza
	0,25	38,61	999 ‰	31,104 g	± 5 ‰

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della suddetta moneta sono così determinate:

autore: Annalisa Masini e Monica Ciucci;

dritto: al centro sono raffigurati i fiori di margherita e sulla sinistra il nome scientifico «LEUCANTHEMUM». Sulla destra «2025», anno di emissione della moneta, e «R», identificativo della Zecca di Roma. Nel giro la scritta «REPUBBLICA ITALIANA». In basso un rombo e la scritta «A.MASINI», firma dell'autore del lato dritto;

rovescio: al centro un volto di donna con folti capelli cinti da una corona di fiori di diversa tipologia, sulla cui sinistra sono rappresentati un ramo di ulivo e «0,25EURO», valore nominale; sulla destra, un ramo di quercia. Nel giro, in alto sulla sinistra, la scritta «FLORA» e nel giro in basso sulla destra la scritta «1 oz Ag 999» separati da un rombo. In basso «M.CIUCCI», firma dell'autore del lato rovescio;

bordo: liscio.

Art. 4.

La moneta in argento da 0,25 euro appartenente alla Serie «Flora - Margherita», in versione *fior di conio*, millesimo 2025, avente le caratteristiche di cui al presente decreto, ha corso legale dal 1° gennaio 2025.

Le modalità di cessione della citata moneta saranno stabilite con successivo provvedimento.

Art. 5.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. consegnerà al Ministero dell'economia e delle finanze due esemplari della suddetta moneta da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

Art. 6.

È approvato il tipo della suddetta moneta in argento, conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed alle riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto. Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio centrale di Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dritto

Rovescio

Roma, 9 dicembre 2024

Il direttore generale dell'economia: SALA

24A06816

DECRETO 9 dicembre 2024.

Emissione e corso legale della moneta in argento da 6 euro celebrativa dei «Giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026 - Cortina d'Ampezzo», in versione *proof*, millesimo 2025.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'ECONOMIA

Visto il regio decreto del 20 gennaio 1905, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, che istituisce la Commissione permanente tecnico-artistica per l'esame dei conii delle monete e per lo studio delle questioni affini o attinenti alla monetazione;

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. in data 2 agosto 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto il comma 5 dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125 «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, concernente l'organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125, il quale ha istituito nel Ministero dell'economia e delle finanze il Dipartimento dell'economia, le cui competenze sono stabilite dall'art. 6-*bis* («Competenze del Dipartimento dell'economia»), introdotto nel citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103;

Considerato che il suddetto art. 6-*bis*, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103 attribuisce al Dipartimento dell'economia la competenza in materia di interventi finanziari in economia, partecipazioni societarie dello Stato e valorizzazione del patrimonio pubblico e, a tal fine, provvede, tra l'altro, nell'area tematica della monetazione;

Visto il verbale n. 9/2024 del 25 novembre 2024, secondo cui la Commissione permanente tecnico-artistica, di cui al regio decreto del 20 gennaio 1905, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, ha approvato, tra l'altro, i bozzetti del dritto e del rovescio della moneta in argento da 6 euro celebrativa dei «Giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026 - Cortina d'Ampezzo», in versione *proof*, millesimo 2025;

Ritenuta l'opportunità di autorizzare l'emissione della suddetta moneta in argento;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione della moneta in argento da 6 euro celebrativa dei «Giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026 - Cortina d'Ampezzo», in versione *proof*, millesimo 2025, da cedere, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche della moneta, di cui all'articolo precedente, sono le seguenti:

Metallo	Valor nominale	Diametro	Titolo in millesimi	Peso	
Argento	euro	mm	legale	legale	tolleranza
	6	38,61	999‰	31,104g	± 5‰

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della suddetta moneta sono così determinate:

Autore: Antonio Vecchio.

Dritto: Al centro il logo ufficiale dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Nel giro la scritta «Repubblica italiana».

Rovescio: Al centro il pittogramma ufficiale della specialità olimpica del curling. Nel giro la scritta «Giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026», subito sotto, ad arco, la scritta «Cortina D'Ampezzo», ovvero la città che ospiterà le gare del suddetto sport. Nel campo sulla destra «R», identificativo della Zecca di Roma e «2025», anno di emissione della moneta; in basso, sulla sinistra, la firma dell'incisore «A.Vecchio». In basso «6 Euro», valore nominale della moneta.

Bordo: Godronatura spessa continua.

Art. 4.

La moneta in argento da 6 euro celebrativa dei «Giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026 - Cortina d'Ampezzo», in versione *proof*, millesimo 2025, avente le caratteristiche di cui al presente decreto, ha corso legale dal 1° gennaio 2025.

Le modalità di cessione della citata moneta saranno stabilite con successivo provvedimento.

Art. 5.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. consegnerà al Ministero dell'economia e delle finanze due esemplari della suddetta moneta da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

Art. 6.

È approvato il tipo della suddetta moneta in argento, conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed alle riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto. Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio centrale di Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dritto

Rovescio

Roma, 9 dicembre 2024

Il direttore generale dell'economia: SALA

24A06817

DECRETO 9 dicembre 2024.

Emissione e corso legale della moneta in argento da 6 euro celebrativa dei «Giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026 - Milano», in versione *proof*, millesimo 2025.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'ECONOMIA

Visto il regio decreto del 20 gennaio 1905, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, che istituisce la Commissione permanente tecnico-artistica per l'esame dei conii delle monete e per lo studio delle questioni affini o attinenti alla monetazione;

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. in data 2 agosto 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto il comma 5 dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125 «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, concernente l'organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125, il quale ha istituito nel Ministero dell'economia e delle finanze il Dipartimento dell'economia, le cui competenze sono stabilite dall'art. 6-bis («Competenze del Dipartimento dell'economia»), introdotto nel citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103;

Considerato che il suddetto art. 6-bis, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103 attribuisce al Dipartimento dell'economia la competenza in materia di interventi finanziari in economia, partecipazioni societarie dello Stato e valorizzazione del patrimonio pubblico e, a tal fine, provvede, tra l'altro, nell'area tematica della monetazione;

Visto il verbale n. 9/2024 del 25 novembre 2024, secondo cui la Commissione permanente tecnico-artistica, di cui al regio decreto del 20 gennaio 1905, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, ha approvato, tra l'altro, i bozzetti del dritto e del rovescio della moneta in argento da 6 euro celebrativa dei «Giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026 - Milano», in versione proof, millesimo 2025;

Ritenuta l'opportunità di autorizzare l'emissione della suddetta moneta in argento;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione della moneta in argento da 6 euro celebrativa dei «Giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026 - Milano», in versione *proof*, millesimo 2025, da cedere, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche della moneta, di cui all'articolo precedente, sono le seguenti:

Metallo	Valor nominale	Diametro	Titolo in millesimi	Peso	
Argento	euro	mm	legale	legale	tolleranza
	6	38,61	999‰	31,104g	± 5‰

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della suddetta moneta sono così determinate:

Autore: Silvia Petrassi.

Dritto: Al centro il logo ufficiale dei Giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026. Nel giro la scritta «Repubblica italiana».

Rovescio: Al centro il pittogramma ufficiale della specialità olimpica del pattinaggio di velocità. Nel giro la scritta «Giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026», in basso la scritta «Milano», ovvero la città che ospiterà le gare del suddetto sport. Nel campo sulla sinistra «R», identificativo della Zecca di Roma e «2025», anno di emissione della moneta; sulla destra «6 Euro», valore nominale e, in basso, la firma dell'incisore «Petrassi».

Bordo: Godronatura spessa continua.

Art. 4.

La moneta in argento da 6 euro celebrativa dei «Giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026 - Milano», in versione *proof*, millesimo 2025, avente le caratteristiche di cui al presente decreto, ha corso legale dal 1° gennaio 2025.

Le modalità di cessione della citata moneta saranno stabilite con successivo provvedimento.

Art. 5.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. consegnerà al Ministero dell'economia e delle finanze due esemplari della suddetta moneta da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

Art. 6.

È approvato il tipo della suddetta moneta in argento, conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed alle riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto. Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio centrale di Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dritto

Rovescio

Roma, 9 dicembre 2024

Il direttore generale dell'economia: SALA

24A06818

DECRETO 9 dicembre 2024.

Emissione e corso legale della moneta in argento da 6 euro celebrativa dei «Giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026 - Bormio», in versione *proof*, millesimo 2025.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'ECONOMIA

Visto il regio decreto del 20 gennaio 1905, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, che istituisce la Commissione permanente tecnico-artistica per l'esame dei conii delle monete e per lo studio delle questioni affini o attinenti alla monetazione;

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. in data 2 agosto 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto il comma 5 dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125 «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, concernente l'organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125, il quale ha istituito nel Ministero dell'economia e delle finanze il Dipartimento dell'economia, le cui competenze sono stabilite dall'art. 6-bis («Competenze del Dipartimento dell'economia»), introdotto nel citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103;

Considerato che il suddetto art. 6-bis, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103 attribuisce al Dipartimento dell'economia la competenza in materia di interventi finanziari in economia, partecipazioni societarie dello Stato e valorizzazione del patrimonio pubblico e, a tal fine, provvede, tra l'altro, nell'area tematica della monetazione;

Visto il verbale n. 9/2024 del 25 novembre 2024, secondo cui la Commissione permanente tecnico-artistica, di cui al regio decreto del 20 gennaio 1905, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, ha approvato, tra l'altro, i bozzetti del dritto e del rovescio della moneta in argento da 6 euro celebrativa dei «Giochi Olimpici invernali di Milano Cortina 2026 - Bormio», in versione proof, millesimo 2025;

Ritenuta l'opportunità di autorizzare l'emissione della suddetta moneta in argento;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione della moneta in argento da 6 euro celebrativa dei «Giochi Olimpici invernali di Milano Cortina 2026 - Bormio», in versione *proof*, millesimo 2025, da cedere, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche della moneta, di cui all'articolo precedente, sono le seguenti:

Metallo	Valore nominale	Diametro	Titolo in millesimi	Peso	
Argento	euro	mm	legale	legale	tolleranza
	6	38,61	999‰	31,104 g	± 5‰

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della suddetta moneta sono così determinate:

Autore: Antonio Vecchio.

Dritto: Al centro il logo ufficiale dei Giochi Olimpici invernali di Milano Cortina 2026. Nel giro la scritta «REPUBBLICA ITALIANA».

Rovescio: Al centro il pittogramma ufficiale della specialità olimpica sci alpino. Nel giro la scritta «GIOCHI OLIMPICI INVERNALI DI MILANO CORTINA 2026». In alto, al centro, la scritta «BORMIO», ovvero la città che ospiterà le gare del suddetto sport. Sulla destra «R», identificativo della Zecca di Roma e «2025», anno di emissione della moneta. In basso «6 EURO», valore nominale della moneta e sulla sinistra la firma dell'incisore «A.VECCHIO».

Bordo: Godronatura spessa continua.

Art. 4.

La moneta in argento da 6 euro celebrativa dei «Giochi Olimpici invernali di Milano Cortina 2026 - Bormio», in versione *proof*, millesimo 2025, avente le caratteristiche di cui al presente decreto, ha corso legale dal 1° gennaio 2025.

Le modalità di cessione della citata moneta saranno stabilite con successivo provvedimento.

Art. 5.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. consegnerà al Ministero dell'economia e delle finanze due esemplari della suddetta moneta da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

Art. 6.

È approvato il tipo della suddetta moneta in argento, conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed alle riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto. Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio centrale di Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dritto

Rovescio

Roma, 9 dicembre 2024

Il direttore generale dell'economia: SALA

24A06819

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 5 dicembre 2024.

Rinegoziazione del medicinale per uso umano «Sodio Cloruro Baxter», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 763/2024).

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico - scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-*bis* del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe A rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Visto il Supplemento ordinario n. 130 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 258/1995 con il quale la società Bieffe Medical S.p.a. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Glucosio Bieffe Medical» (glucosio monoidrato);

Visto il trasferimento a nuova ditta e la variazione di denominazione da «Sodio Cloruro Bieffe Medital» di Bieffe Medital S.p.a. a «Sodio Cloruro Baxter» di Baxter S.p.a., pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 120 del 25 maggio 2010, Supplemento ordinario n. 105;

Vista la domanda presentata in data 3 ottobre 2023, con la quale la società Baxter S.p.a. ha chiesto la rinegoziazione del medicinale «Sodio Cloruro Baxter» (elettroliti);

Visto il parere della Commissione tecnico-scientifica reso nella seduta dell'8-10 gennaio 2024;

Visto il parere della Commissione scientifica ed economica reso nella seduta del 10-14 giugno 2024;

Vista la delibera n. 52 del 23 ottobre 2024 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Oggetto della rinegoziazione

Il medicinale SODIO CLORURO BAXTER (elettroliti) è rinegoziato alle condizioni di seguito indicate:

confezioni:

«0,9% soluzione per infusione» flaconcino 250 ml - A.I.C. n. 030942039 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 0,94;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 1,75;

«0,9% soluzione per infusione» flaconcino 500 ml - A.I.C. n. 030942041 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 1,21;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 2,27.

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Sodio Cloruro Baxter» (elettroliti) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 5 dicembre 2024

Il Presidente: NISTICÒ

24A06774

DETERMINA 5 dicembre 2024.

Rinegoziazione del medicinale per uso umano «Sodio Cloruro Eurospital», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 764/2024).

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'articolo 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico-scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-*bis* del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019, recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe A rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'articolo 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 91/1996 con la quale la società Eurospital S.p.a. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Sodio Cloruro Eurospital» (elettroliti);

Vista la domanda presentata in data 6 settembre 2023, con la quale la società Eurospital S.p.a. ha chiesto la rinegoziazione del medicinale Sodio Cloruro Eurospital (elettroliti);

Visto il parere della Commissione tecnico-scientifica reso nella seduta del 10-12 ottobre 2023;

Visto il parere della Commissione scientifica ed economica reso nella seduta del 10-14 giugno 2024;

Vista la delibera n. 52 del 23 ottobre 2024 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Oggetto della rinegoziazione

Il medicinale SODIO CLORURO EUROSPITAL (elettroliti) è rinegoziato alle condizioni di seguito indicate:

confezioni:

«0,9% soluzione per infusione» - flacone 250 ml - A.I.C. n. 032182026 (in base 10) - classe di rimborsabilità: A - prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 0,94 - prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 1,75;

«0,9% soluzione per infusione» - flacone 500 ml - A.I.C. n. 032182038 (in base 10) - classe di rimborsabilità: A - prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 1,21 - prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 2,27.

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Sodio Cloruro Eurospital» (elettroliti) è la seguente: medicinale non soggetto a prescrizione medica ma non da banco (SOP).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 5 dicembre 2024

Il Presidente: NISTICÒ

24A06775

DETERMINA 5 dicembre 2024.

Rinegoziazione del medicinale per uso umano «Sodio Cloruro Galenica Senese», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 765/2024).

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modifiche;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico-scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-*bis* del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modifiche;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020, con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007, sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica), relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019, recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe A rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Visto il Supplemento ordinario n. 130 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 258/1995, con il quale la società Industria Farmaceutica Galenica Senese S.r.l. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Sodio Cloruro Galenica Senese» (elettroliti), relativamente alle confezioni con codice di A.I.C. numeri 029874068, 029874056, 029874385, 029874361, 029874373;

Vista la determina AIFA n. 91/2009 del 23 gennaio 2009, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Supplemento ordinario - n. 46 del 25 febbraio

2009, con la quale la società Sodio Cloruro Galenica Senese ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Sodio Cloruro Galenica Senese» (elettroliti);

Vista la domanda presentata in data 19 settembre 2023, con la quale la società Industria Farmaceutica Galenica Senese ha chiesto la rinegoziazione del medicinale «Sodio Cloruro Galenica Senese (elettroliti);

Visto il parere della Commissione tecnico-scientifica reso nella seduta del 10-12 ottobre 2023, relativamente alle confezioni con codici di A.I.C. numeri 029874385, 029874361 e 029874373;

Visto il parere della Commissione tecnico-scientifica reso nella seduta dell'8-10 gennaio 2024, relativamente alle confezioni con codici di A.I.C. numeri 029874068, 029874056 e 029874512;

Visto il parere della Commissione scientifica ed economica reso nella seduta del 10-14 giugno 2024;

Vista la delibera n. 52 del 23 ottobre 2024 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Oggetto della rinegoziazione

Il medicinale SODIO CLORURO GALENICA SENESE (elettroliti) è rinegoziato alle condizioni di seguito indicate:

Confezioni:

«0,9% soluzione per infusione» flaconcino 500 ml - A.I.C. n. 029874068 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 1,21;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 2,27;

«0,9% soluzione per infusione» flaconcino 250 ml - A.I.C. n. 029874056 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 0,94;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 1,75;

0,9% soluzione per infusione» 20 flaconcini in polipropilene da 500 ml - A.I.C. n. 029874512 (in base 10);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 20,65;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 34,07

«0,9% solvente per uso parenterale» fiala 10 ml - A.I.C. n. 029874385 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 0,17;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 0,33;

«0,9% solvente per uso parenterale» fiala 2 ml - A.I.C. n. 029874361 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 0,14;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 0,25;

«0,9% solvente per uso parenterale» fiala 5 ml - A.I.C. n. 029874373 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 0,15;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 0,28.

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Sodio Cloruro Galenica Senese» (elettroliti) è la seguente:

per le confezioni con A.I.C. numeri 029874068, 029874056, 029874385, 029874361, 029874373: medicinale non soggetto a prescrizione medica ma non da banco (SOP);

per la confezione con A.I.C. n. 029874512: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 5 dicembre 2024

Il Presidente: NISTICÒ

24A06776

CIRCOLARI

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

CIRCOLARE 13 dicembre 2024.

Misurazione della rappresentatività sindacale ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - Rilevazione delle deleghe per le ritenute del contributo sindacale - Richiesta dati al 31 dicembre 2024. (Circolare n. 3/2024).

A tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001

e p. c. Al Ministero dell'economia e delle finanze - DAG - Direzione dei sistemi informativi e dell'innovazione – Roma - pec dcsii.dag@pec.mef.gov.it

Alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica – Roma - pec protocollo_dfp@mailbox.governo.it

A. Premessa.

L'art. 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni (di seguito decreto legislativo n. 165/2001) dispone che l'A.Ra.N. proceda all'accertamento della rappresentatività delle organizzazioni sindacali in corrispondenza dell'inizio di ciascuna stagione contrattuale, provvedendo alla raccolta dei dati associativi ed elettorali necessari allo scopo.

In particolare, con riguardo ai dati associativi, il citato art. 43 pone in capo alle amministrazioni pubbliche l'obbligo di trasmettere all'Agenzia i dati relativi alle deleghe per la trattenuta del contributo sindacale rilasciate dai propri dipendenti in favore delle organizzazioni sindacali operanti nel settore pubblico. Il medesimo articolo definisce le regole di tale trasmissione, ulteriormente declinate dall'art. 25 del CCNQ del 4 dicembre 2017 sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi, nonché delle altre prerogative sindacali nel testo risultante dalle modifiche apportate dall'analogo CCNQ del 30 novembre 2023 (di seguito CCNQ 4 dicembre 2017 e successive modificazioni ed integrazioni).

Tanto premesso, ai fini dell'accertamento della rappresentatività per il periodo contrattuale 2025-2027, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 11-*bis* del decreto-legge 29 settembre 2023, per come convertito dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, è necessario acquisire i dati relativi alle deleghe rilasciate dai lavoratori alle organizzazioni sindacali alla data del 31 dicembre 2024.

I dati della rilevazione, come noto, saranno poi sottoposti alla certificazione del comitato paritetico previsto dal summenzionato art. 43 del decreto legislativo n. 165/2001.

Data la complessità della procedura, che consente all'A.Ra.N. di accertare la rappresentatività solo dopo la predetta certificazione, la tempestività con la quale questa Agenzia può adempiere al proprio mandato dipende, in grande misura, dal rispetto dei tempi e dal grado di celerità e di collaborazione di codeste amministrazioni nell'invio dei dati richiesti. Riveste, inoltre, particolare importanza la cura nella compilazione delle schede di rilevazione appositamente elaborate dall'A.Ra.N. per l'acquisizione dei dati.

La rilevazione avverrà esclusivamente mediante procedura on-line. A tal fine, nel sito istituzionale dell'Agenzia, è presente un'area riservata alle pubbliche amministrazioni attraverso la quale le amministrazioni dovranno adempiere agli obblighi di trasmissione dei dati all'Agenzia. Si ricorda che per poter accedere a tale area, occorre prioritariamente accreditare il responsabile legale dell'ente (RLE). Le amministrazioni già registrate, con indicato un RLE ancora attuale, non devono procedere ad una nuova registrazione.

All'interno dell'area riservata alle pubbliche amministrazioni del sito istituzionale dell'Agenzia è stato predisposto un applicativo denominato «Deleghe Sindacali», mediante il quale dovranno essere compilate le schede di rilevazione dei dati. In merito, si ricorda che il comma 7 dell'art. 43 del decreto legislativo n. 165/2001 prevede che le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di indicare il funzionario responsabile della rilevazione e della trasmissione dei dati. In linea con tale previsione legislativa, l'accesso all'applicativo «Deleghe Sindacali» è riservato al responsabile del procedimento (RP) deleghe, appositamente designato dal RLE della singola amministrazione e che può anche coincidere con quest'ultimo. Nel ricordare che all'RP verranno inviate apposite autonome credenziali di accesso, si fa presente che in ogni caso l'RP sarà responsabile, insieme all'RLE, della veridicità e correttezza di tutti i dati immessi nell'applicativo. Tali dati sono equiparati all'invio cartaceo sottoscritto con firma autografa.

L'accesso alla procedura sarà possibile a decorrere dal 1° febbraio 2025 in quanto la rilevazione ha ad oggetto le deleghe sindacali attive alla data del 31 dicembre 2024 per le quali è stata effettuata una trattenuta nella busta paga relativa al mese di gennaio 2025.

La procedura dovrà essere conclusa entro il 31 marzo 2025, così come previsto dall'art. 43, comma 7 del decreto legislativo n. 165/2001.

La raccolta deve essere oggettiva ed effettuata con modalità uniformi per tutte le amministrazioni: a tal fine le amministrazioni devono fare riferimento esclusivamente alle indicazioni impartite con la presente nota ed alla guida operativa presente nell'applicativo «Deleghe Sindacali».

Si richiama l'attenzione sulla necessità che le schermate vengano compilate con particolare diligenza ed attenzione atteso che l'A.Ra.N. non può in nessun caso modificare il dato inserito dalle amministrazioni. Nell'ambito

dell'adempimento richiesto, pertanto, le organizzazioni sindacali hanno il diritto di verificare che i dati di pertinenza siano esatti nel numero, nella denominazione e nell'entità del contributo ma non possono fornire indicazioni circa le modalità della compilazione delle schede.

Nel proseguo della presente nota con il termine «amministrazione» sono indicate genericamente tutte le amministrazioni pubbliche, comunque denominate, mentre la dizione «comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego e delle autonome aree di contrattazione della dirigenza» è semplificata in «comparti ed aree».

B. Chi deve trasmettere i dati

Sono tenute a trasmettere i dati sulle deleghe sindacali tutte le amministrazioni rappresentate dall'A.Ra.N. nella contrattazione collettiva nazionale.

Si fa presente che, anche nel caso in cui nessun dipendente abbia rilasciato una delega per la trattenuta sindacale o, al 31 dicembre 2024 non vi siano dipendenti, ovvero sia in servizio solamente personale comandato da altra amministrazione — da quest'ultima censito —, l'amministrazione dovrà ugualmente accedere all'applicativo «Deleghe Sindacali» e seguire le indicazioni del caso, onde permettere all'Agenzia di acquisire comunque tale informazione.

Si ricorda che, per quanto riguarda le amministrazioni delle regioni a statuto speciale (Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia e Valle d'Aosta) e le Province autonome di Trento e Bolzano, come è avvenuto per le precedenti rilevazioni, le deleghe sindacali devono essere rilevate e trasmesse solo dalle amministrazioni che rientrano nei comparti di contrattazione individuati dall'Aran e non nei comparti autonomi delle singole regioni a statuto speciale o delle Province autonome di Trento e Bolzano.

In particolare:

le province/città metropolitane/liberi consorzi, unioni di comuni e consorzi delle Regioni Sardegna e Sicilia;

le comunità montane della Regione Sardegna;

i comuni delle Regioni Sardegna, della Regione Sicilia;

i comuni della Regione Friuli-Venezia Giulia, esclusivamente con riferimento alla figura del Segretario comunale;

le Camere di commercio della Sardegna e del Friuli-Venezia Giulia;

le Aziende per i servizi alla persona (ASP) della Sicilia e del Friuli-Venezia Giulia;

Istituti autonomi case popolari della Regione Sicilia;

i collegi/ordini professionali, gli automobile club presenti in tutte le regioni a statuto speciale, nonché nelle Province autonome di Trento e Bolzano;

i Parchi nazionali della Sardegna;

le istituzioni ed enti di ricerca di tutte le regioni a statuto speciale, nonché delle Province autonome di Trento e Bolzano;

l'Istituto superiore di studi musicali della Valle d'Aosta;

le Università statali presenti nelle Regioni Sardegna, Sicilia e Friuli-Venezia Giulia e nella Provincia autonoma di Trento;

le Aziende sanitarie, ospedaliere, ospedaliero-universitarie delle Regioni Friuli-Venezia Giulia, Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta;

le Arpa, gli IRCSS, gli IZS e le ASP a prevalenza sanitaria delle Regioni Friuli-Venezia Giulia, Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta.

C. Tipologia di dati richiesta

L'applicativo «Deleghe Sindacali» consentirà alle amministrazioni di compilare on-line le schede di rilevazione.

A tal fine verranno richiesti i seguenti dati:

C1. Numero dipendenti al 31 dicembre 2024

Uno dei dati necessari per la rilevazione delle deleghe è il numero di dipendenti in ruolo (con contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato) al 31 dicembre 2024. Devono essere conteggiati i dipendenti a cui si applicano solo i contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dall'A.Ra.N., escludendo coloro che non rientrano in tale fattispecie alla data predetta. L'indicazione del numero dei dipendenti, così definito, non può essere omessa.

Deve essere rispettata la distinzione tra dirigenti e personale del comparto, la suddivisione tra «tempo indeterminato» e «tempo determinato», nonché l'articolazione specificata per categoria/area dei dipendenti. Non può essere riportato un totale generico in quanto il personale dirigente e quello del comparto afferiscono a diversi contratti collettivi nazionali di lavoro (comparto e aree dirigenziali), per ognuno dei quali dovrà essere accertata una diversa rappresentatività sindacale.

Con riguardo al personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, le istituzione scolastiche, educative e di alta formazione di cui all'art. 5, comma 1, punto I e II del CCNQ del 22 febbraio 2024 dovranno indicare solo i dipendenti e dirigenti titolari di un contratto di durata annuale (posto vacante e disponibile) o di un contratto «sino al termine delle attività didattiche» (posto non vacante ma disponibile).

Il dato relativo ai dipendenti in servizio al 31 dicembre 2024 deve essere compilato anche in assenza di deleghe espresse in favore delle organizzazioni sindacali.

Il dipendente in posizione di comando o altro analogo provvedimento a carattere temporaneo che lo colloca in servizio presso altra amministrazione deve essere censito dall'amministrazione in cui è in ruolo. L'amministrazione presso cui lo stesso presta servizio in posizione di comando non deve conteggiare detto personale onde evitare una doppia rilevazione.

Solo qualora, per condizioni particolari (es. enti di recentissima istituzione), il dipendente sia retribuito totalmente dall'amministrazione ove opera temporaneamente in comando, in attesa dell'inquadramento nel nuovo ente, dovrà essere quest'ultimo a rilevarlo. In ogni caso è compito dell'amministrazione verificare che non avvengano duplicazioni nelle operazioni di rilevazione.

Come evidenziato al paragrafo B, se al 31 dicembre 2024 non vi siano dipendenti, ovvero sia in servizio solamente personale comandato da altra amministrazione e

da quest'ultima censito, la schermata relativa al personale in servizio al 31 dicembre 2024 deve essere ugualmente compilata rispondendo «NO» alla domanda «Sono presenti dipendenti al 31.12.2024?», onde permettere all'Agenzia di concludere la propria rilevazione senza attendere o sollecitare l'invio dei dati.

C2. Denominazione per esteso ed in sigla dell'organizzazione sindacale

Con il termine organizzazioni sindacali, si intendono esclusivamente le OO.SS. di categoria.

Il comma 7 dell'art. 43 del decreto legislativo n. 165/2001 prevede che le modalità di rilevazione devono garantire la riservatezza delle informazioni. Per tale ragione devono essere compilate schede distinte per ognuna delle organizzazioni sindacali a cui sono state rilasciate deleghe per la trattenuta sulla retribuzione.

Il medesimo articolo attribuisce alle amministrazioni il compito di rilevare e trasmettere i dati richiesti. L'A.Ra.N. si limiterà a prendere atto degli stessi, non avendo alcun compito di valutazione né d'interpretazione delle comunicazioni intervenute tra i sindacati e le singole amministrazioni.

Le amministrazioni devono compilare con esattezza i campi relativi all'indicazione della denominazione per esteso e della sigla dell'organizzazione sindacale di categoria, avendo cura di riportare esattamente la denominazione del soggetto sindacale a favore del quale è stata effettuata la trattenuta, che di norma corrisponde a quella statutaria. Non rilevano, per il presente censimento, informazioni di dettaglio quali la struttura organizzativa interna all'organizzazione sindacale destinataria del contributo o l'intestazione del conto corrente presso cui le somme trattenute sono materialmente versate.

È, di norma, esclusa la possibilità di indicare la denominazione della sola confederazione anziché della sigla dell'organizzazione di categoria, a cui la stessa aderisce. In tal caso, infatti, in considerazione della coesistenza di più e diverse categorie presenti nel pubblico impiego aderenti alla medesima confederazione, non sarebbe possibile individuare di quale organizzazione sindacale si tratti (ad esempio la sola denominazione CGIL, che indica la confederazione, non permette di individuare di quale categoria si tratti. La scheda deve essere perciò correttamente intestata a FP CGIL o a FLC CGIL, ovvero devono essere compilate tante schede quante sono le categorie aderenti alla medesima confederazione nel caso siano contemporaneamente presenti nell'amministrazione).

Andrà indicata la denominazione della sola confederazione nell'esclusivo caso in cui la delega del lavoratore sia effettivamente rilasciata a favore di una confederazione e non di un sindacato di categoria, circostanza questa che deve evincersi dalla singola delega e deve essere attentamente verificata.

Si ribadisce che, ai sensi dell'art. 24 del CCNQ 4 dicembre 2017 e successive modificazioni ed integrazioni, in caso di affiliazione o altra forma aggregativa tra sigle sindacali che non dia luogo alla creazione di un nuovo soggetto è sempre esclusa l'attribuzione delle deleghe dell'affiliato all'affiliante. Diverso è il caso di incorporazione/fusione di una organizzazione sindacale in un soggetto già esistente trattandosi in questo caso, invece, di successione a titolo universale, che deve attuarsi in conformità con le regole e la tempistica utile ai fini dell'applicazione dell'art. 25 del CCNQ 4 dicembre 2017.

C3. Numero deleghe al 31 dicembre 2024

Per delega, si intende l'autorizzazione rilasciata dal dipendente al datore di lavoro affinché questi provveda a trattenere una somma X dal trattamento economico di spettanza del lavoratore e la versi ad una organizzazione sindacale. Vanno, pertanto, rilevate le sole iscrizioni ai sindacati tramite delega con trattenuta sulla retribuzione e desumibili esclusivamente dalla busta paga (in sintesi, la rilevazione corrisponde alla lettura della busta paga nella voce specifica relativa alla trattenuta sindacale operata). Conseguentemente, non devono essere rilevate le iscrizioni dirette ai sindacati senza delega per la relativa trattenuta sulla retribuzione.

In merito si ricorda che, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b, del CCNQ in materia di contributi sindacali sottoscritto l'8 febbraio 1996, «la delega ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio». Pertanto, è compito delle amministrazioni garantire che nella busta paga di gennaio 2025 vengano effettuate le trattenute relative a tutte le deleghe rilasciate e ricevute entro la data del 31 dicembre 2024.

Alla luce di tale previsione contrattuale, le parti hanno chiarito che la rilevazione è effettuata sulla retribuzione di gennaio 2025 a valere sul 31 dicembre 2024, in quanto a gennaio sono rilevabili tutte le deleghe rilasciate alle organizzazioni sindacali — o revocate — entro il 31 dicembre 2024 (art. 25, comma 2, del CCNQ del 4 dicembre 2017 e successive modificazioni ed integrazioni).

Non devono, infatti, essere conteggiate le deleghe che sono state revocate entro il 31 dicembre 2024 incluso né quelle rilasciate dopo tale data, ovvero dal 1° gennaio 2025 in poi.

Non si tiene conto, inoltre, delle deleghe in essere al 31 dicembre relative a personale cessato il 1° gennaio in quanto le stesse nella busta paga di gennaio non risultano più attive.

Nel caso in cui la delega rilasciata nel mese di dicembre non risulti contabilizzata nella busta paga del mese di gennaio, la stessa non è valida ai fini del calcolo della rappresentatività, non essendo dimostrata la sua attivazione.

Al fine di dare piena attuazione alla disposizione contenuta nell'art. 25, comma 2, del CCNQ del 4 dicembre 2017 e successive modificazioni ed integrazioni, «nei soli limitati casi in cui la lavorazione delle buste paga relative al mese di gennaio si chiuda prima del 31 dicembre, alla rilevazione effettuata nel mese di gennaio si aggiungono le trattenute relative a deleghe rilasciate entro il 31 dicembre e attivate nella busta paga del mese di febbraio a condizione che in detta busta paga risultino sia la trattenuta riferita al mese di gennaio che quella riferita al mese di febbraio».

Si ribadisce che devono essere indicati esclusivamente i dati relativi a deleghe rilasciate dai dipendenti in favore di associazioni che abbiano natura sindacale (*cfr.* anche CCNQ dell'8 febbraio 1996 in materia di contributi sindacali). Pertanto, non devono essere censiti dati rela-

tivi ad altre associazioni non aventi tale natura (ad es.: associazioni professionali, associazioni di volontariato, associazioni culturali, associazioni che si occupano della formazione professionale, etc…) che determinerebbero un'alterazione dei dati raccolti ai fini della rappresentatività sindacale. È compito delle amministrazioni verificare detta circostanza, rilevabile dallo statuto dei singoli soggetti.

Come per il dato relativo al numero di dipendenti dell'amministrazione, anche per l'indicazione del numero di deleghe sindacali devono essere rispettate le distinzioni riportate nella scheda in ordine a: dirigenti, personale del comparto, tempo indeterminato, tempo determinato, aree di inquadramento del personale ecc., senza operare ulteriori sommatorie.

Con riguardo al personale con rapporto di lavoro a tempo determinato operante nelle istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione di cui all'art. 5, comma 1, punto I e II del CCNQ del 22 febbraio 2024, sia per il personale del comparto che per quello dirigenziale, vanno rilevate solo le deleghe rilasciate dai dipendenti e dirigenti titolari di un contratto di durata annuale (posto vacante e disponibile) o di un contratto «sino al termine delle attività didattiche» (posto non vacante ma disponibile).

Ai fini della rilevazione, occorre fare riferimento all'inquadramento giuridico del dipendente e non al titolo di studio in possesso dello stesso ovvero alla specificità del sindacato di categoria a cui ha rilasciato la delega (es. se un dipendente ha la laurea in medicina ma appartiene al comparto in quanto inquadrato come tecnico di radiologia ed è iscritto ad un sindacato che rappresenta solo medici, deve essere rilevato nel personale del comparto sanità e non nel personale dell'area sanità).

Nel caso di organizzazioni che hanno un duplice scopo, sindacale e scientifico, il cui statuto prevede tipologie di iscrizioni diverse, per la sola sezione scientifica ovvero per la sola sezione sindacale (è questo il caso di alcuni sindacati medici), devono essere rilevate solo le iscrizioni a tale ultima sezione.

Qualora la delega in favore di un'organizzazione sindacale risulti frazionata, cioè versata in quote, tutte intestate al medesimo sindacato ma riferite alle varie strutture in cui questo è articolato (ad esempio: parte alla struttura sindacale provinciale, parte a quella regionale e parte a quella nazionale), la delega va ritenuta unitaria e conteggiata una sola volta nell'ambito della stessa scheda, utilizzando, per il calcolo del contributo unitario medio mensile, il suo valore intero, ovvero la somma di tutti i frazionamenti.

C4. Importo del contributo sindacale

La disciplina contenuta nel comma 9 dell'art. 43 del decreto legislativo n. 165/2001 prevede che il comitato paritetico possa deliberare che «non siano prese in considerazione, ai fini della misurazione del dato associativo, le deleghe a favore di organizzazioni sindacali che richiedano ai lavoratori un contributo economico inferiore di più della metà rispetto a quello mediamente richiesto dalle organizzazioni sindacali del comparto o dell'area».

Ciò rende indispensabile l'acquisizione di tale dato e la massima precisione di calcolo del suo valore.

L'entità del contributo sindacale (art. 25, comma 3 del CCNQ 4 dicembre 2017 e successive modificazioni ed integrazioni) deve essere espressa in euro, in valore unitario medio mensile, escludendo valori percentuali.

Ai fini del calcolo del valore medio unitario mensile, va considerato esclusivamente il contributo versato da un lavoratore a tempo pieno per l'intero mese lavorativo di riferimento della rilevazione (gennaio 2025 a valere sul 31 dicembre 2024). In tal senso non ha rilievo quanto il lavoratore ha pagato nei mesi precedenti e il numero di mesi di trattenuta della delega nel 2024.

Pertanto:

1. se il contributo sindacale è versato per tredici mensilità, il valore medio mensile deve essere ricalcolato su dodici mensilità;

2. se il dipendente ha un rapporto di lavoro part-time, il valore del suo contributo deve essere riportato a orario intero;

3. se la retribuzione non sia riferita all'intero mese, esempio l'assunzione sia avvenuta il 15 dicembre 2024 o casi analoghi, il valore del contributo deve essere riportato a valore mensile.

C5. Deleghe espresse a favore di più organizzazioni sindacali

Può capitare che il medesimo dipendente, alla data del 31 dicembre 2024, sia contemporaneamente iscritto, tramite delega, a più e diversi sindacati (caso di deleghe doppie o multiple). Tale fattispecie deve essere rilevata in quanto anche questo dato rappresenta una variabile che viene utilizzata ai fini del corretto calcolo della rappresentatività. Conseguentemente, la procedura richiede espressamente l'inserimento del dato in parola, ove presente.

*D. Amministrazioni gestite da «SPT» (*Service *personale Tesoro)*

Con tale dizione, si intendono le amministrazioni che si avvalgono, per la gestione degli stipendi, del competente servizio del Ministero dell'economia e delle finanze (*Service* personale Tesoro (SPT) della Direzione dei sistemi informativi e dell'innovazione).

Le amministrazioni in parola, una volta entrate nella procedura, troveranno le schede già compilate atteso che i dati verranno trasmessi, in formato telematico, all'applicativo A.Ra.N. direttamente dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Le amministrazioni non potranno modificare le schede precompilate, né sommare, raggruppandole, deleghe con codici diversi, anche se riconducibili alla medesima sigla sindacale. In questo caso non sarebbe più rilevabile il diverso contributo sindacale che sottende al differente codice meccanografico.

Nel caso in cui le organizzazioni sindacali chiedano una modifica dei dati indicati nelle schede predisposte, o si rilevino delle incongruenze, le amministrazioni dovranno effettuare una verifica con il competente ufficio della summenzionata Direzione dei sistemi informativi e dell'innovazione, unica istanza deputata a controllare se le deleghe oggetto della contestazione siano state o meno attivate e le relative informazioni siano congrue.

Il citato ufficio verifica la congruità delle informazioni inserite nel programma di gestione delle buste paga e, ove necessario, comunica formalmente all'amministrazione, e per conoscenza all'A.Ra.N., il dato aggiornato. Solo a seguito di tale comunicazione l'amministrazione potrà apportare correttivi ai dati precaricati nell'applicativo «Deleghe Sindacali».

Si ricorda che l'Agenzia verificherà l'esistenza di eventuali differenze tra il dato precaricato ed il dato presente alla chiusura della rilevazione. Gli RLE saranno responsabili di ogni modifica non accompagnata dalla suindicata documentazione formale del MEF.

Si ricorda che per le istituzioni scolastiche ed educative i dati relativi alle deleghe sindacali dovranno essere trasmessi esclusivamente dal Ministero dell'istruzione e del merito, mentre per le Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), i dati relativi alle deleghe sindacali saranno trasmessi dal Ministero dell'università e della ricerca, fatta eccezione per eventuali Istituti superiori di studi musicali che ancora gestiscono in autonomia la busta paga dei dipendenti.

E. Adempimenti

E1. Firma del rappresentante sindacale

A seguito dell'inserimento di tutti i dati richiesti, l'applicativo consentirà di generare un *report* in formato PDF per ogni organizzazione sindacale, contenente i dati inseriti nel procedimento.

Ai sensi dell'art. 43, comma 7, del decreto legislativo n. 165/2001, i dati devono essere controfirmati da un rappresentante dell'organizzazione sindacale interessata con modalità che garantiscano la riservatezza della stessa. Ogni *report*, pertanto, dovrà essere stampato e controfirmato da un rappresentante dell'organizzazione sindacale cui lo stesso si riferisce, al quale, fermo restando quanto previsto al paragrafo E3, dovrà essere consegnata una copia del *report* firmato.

Per rappresentante sindacale, si intende:

a) il dirigente sindacale (aziendale - di zona - comunale - territoriale - provinciale – nazionale etc.) dell'organizzazione sindacale interessata,

b) un componente della RSU su espressa delega dell'organizzazione sindacale intestataria del dato censito;

c) altro soggetto all'uopo formalmente delegato dall'organizzazione sindacale interessata.

Va, pertanto, escluso che la firma sia apposta dal medesimo rappresentante sindacale su schede intestate a differenti organizzazioni sindacali in quanto ogni rappresentante sindacale può sottoscrivere esclusivamente le schede dell'organizzazione che rappresenta.

Nel rispetto dei principi di affidabilità, correttezza e buona fede, le amministrazioni, in presenza di discordanze sul dato eccepite dalle organizzazioni sindacali, presteranno la propria collaborazione per consentire la verifica della congruità del dato, controllando con le stesse le iscrizioni censite.

E2. Motivazione della mancata firma del rappresentante sindacale

Ove nessun rappresentante sindacale si presenti a controfirmare la scheda, il funzionario responsabile della compilazione deve specificare il motivo della mancata firma con una propria dichiarazione da cui risulti detta circostanza inserendo l'informazione nell'apposito riquadro.

Nel caso in cui, invece, la mancata firma da parte del rappresentante sindacale dipenda dal fatto che lo stesso contesti il dato caricato a sistema, qualora l'amministrazione non ritenga di dover apportare modifiche al dato, le schede devono essere ugualmente completate indicando i motivi della contestazione da riportare nell'apposito spazio individuato sulla scheda.

E3. Trasmissione del *report* all'organizzazione sindacale

Al fine di garantire un'adeguata informazione, il *report* contenente i dati inseriti nel procedimento deve essere trasmesso all'organizzazione sindacale interessata. Nel rispetto della vigente legislazione sulla riservatezza delle informazioni ad ogni sindacato va inviato esclusivamente il *report* di propria pertinenza, vale a dire quello intestato all'organizzazione destinataria e non anche quelli intestati alle altre organizzazioni.

La data di invio alla organizzazione sindacale deve essere riportata nell'apposito riquadro.

F. Conservazione degli atti

Poiché la rilevazione delle deleghe avverrà in via telematica, nessun documento cartaceo dovrà essere trasmesso all'A.Ra.N.

Si richiama l'attenzione sul fatto che l'amministrazione dovrà conservare per almeno dieci anni tutti i *report* sottoscritti dalle organizzazioni sindacali (ovvero riportanti la motivazione della mancata firma) e la prova dell'avvenuta trasmissione degli stessi al singolo sindacato, a tutela dell'operato del RP Deleghe e del RLE, atteso che gli stessi dovranno dichiarare, negli appositi campi previsti nell'applicativo «Deleghe Sindacali», se è stata acquisita la firma del rappresentante sindacale (indicandone le generalità e il ruolo all'interno del sindacato) o, in caso negativo, la motivazione della mancata firma.

La presente nota circolare verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, nonché sul sito internet dell'A.Ra.N. all'indirizzo http://www.aranagenzia.it nella sezione «Accertamento Rappresentatività», alla voce «Deleghe».

Roma, 13 dicembre 2024

Il Presidente: NADDEO

24A06847

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di sevoflurane, «Sevoflurane Piramal».

Estratto determina AAM/PPA n. 973/2024 del 13 dicembre 2024

È autorizzata la variazione tipo IAin B.II.e.6.a) con la conseguente immissione in commercio del medicinale SEVOFLURANE PIRAMAL nelle confezioni di seguito indicate:

confezioni:

«100% V/V liquido per inalazione» 1 flacone in vetro/PVC da 250 ml con adattatore integrato - A.I.C. n. 041479078 (base 10), 17KUX6 (base 32);

«100% V/V liquido per inalazione» 6 flaconi in vetro/PVC da 250 ml con adattatore integrato - A.I.C. n. 041479080 (base 10), 17KUX8 (base 32).

Sono modificati i paragrafi 6.5 e 8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e le relative sezioni delle etichette come di seguito indicato.

Riassunto delle caratteristiche del prodotto:

paragrafo 6.5 Natura e contenuto del contenitore

...flacone di vetro ambrato di tipo III, da 250 ml (con o senza un rivestimento esterno in PVC) con una chiusura speciale...

paragrafo 8:

...

041479078 _«100% V/V liquido per inalazione» 1 flacone in vetro/PVC da 250 ml con adattatore integrato;

041479080_«100% V/V liquido per inalazione» 6 flaconi in vetro/PVC da 250 ml con adattatore integrato.

Etichette:

paragrafo 12. Numero (I) dell'autorizzazione all'immissione in commercio

...

A.I.C. n. 041479078;

A.I.C. n. 041479080.

Principio attivo: sevoflurane.

Codice pratica: C1A/2024/885.

Codice di procedura europea: NL/H/4333/001/IA/050.

Titolare A.I.C.: Piramal Critical Care B.V., con sede legale e domicilio fiscale in Rouboslaan 32 (Ground Floor), 2252 TR, Voorschoten, Paesi Bassi.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le confezioni autorizzate all'art. 1 della determina, di cui al presente estratto, è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: C(nn) (classe non negoziata).

Classificazione ai fini della fornitura

Per le confezioni autorizzate all'art. 1 della determina, di cui al presente estratto, è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

OSP (medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A06798

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di amitriptilina cloridrato e clordiazepossido, «Limbitryl».

Estratto determina AAM/PPA n. 982/2024 del 13 dicembre 2024

Si autorizza la seguente variazione: tipo II C.I.4), aggiornamento del paragrafo 4.6 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e della corrispondente sezione 2 del foglio illustrativo per includere l'avvertenza ad impiegare misure contraccettive in uomini e donne in allineamento alle raccomandazioni CMDh relative a farmaci genotossici (EMA/CMDh/409368/2021, 22 luglio 2021) ed in accordo al QRD *template*, modifiche editoriali e di adeguamento alla versione corrente del QRD *template* ai paragrafi 4.4, 4.7, 4.8, 5.3 e 7 del riassunto delle caratteristiche del prodotto, alle sezioni 3 e 6 del foglio illustrativo e alle sezioni 1, 7, 17 e 18 delle etichette relativamente al medicinale:

LIMBITRYL

confezioni A.I.C. numeri:

021462066 - «12,5 mg + 5 mg capsule rigide» - 20 capsule;

021462078 - «25 mg + 10 mg capsule rigide» - 20 capsule;

codice pratica: VN2/2022/92;

titolare A.I.C.: Viatris Italia S.r.l. (codice fiscale 02789580590), con sede legale e domicilio fiscale in via Vittor Pisani, 20, 20124.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C.

rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A06799

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di omeprazolo, «Omeprazolo Eignapharma».

Estratto determina AAM/PPA n. 976/2024 del 12 dicembre 2024

Trasferimento di titolarità: MC1/2024/967

Cambio nome: C1B/2024/2708

Numero procedura europea: SE/H/2268/001-003/IB/002/G

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, fino ad ora intestato a nome della società Eignapharma S.L., con sede legale e domicilio fiscale in Av. Ernest Lluch, 32, 8302 Matarò, Spagna

Medicinale: OMEPRAZOLO EIGNAPHARMA.

Confezioni A.I.C. n.:

050872011 - «10 mg capsule rigide gastroresistenti» 7 capsule in blister pvc/pe/pvdc/al

050872023 - «10 mg capsule rigide gastroresistenti» 14 capsule in blister pvc/pe/pvdc/al

050872035 - «10 mg capsule rigide gastroresistenti» 15 capsule in blister pvc/pe/pvdc/al

050872047 - «10 mg capsule rigide gastroresistenti» 28 capsule in blister pvc/pe/pvdc/al

050872050 - «10 mg capsule rigide gastroresistenti» 30 capsule in blister pvc/pe/pvdc/al

050872062 - «10 mg capsule rigide gastroresistenti» 56 capsule in blister pvc/pe/pvdc/al

050872074 - «10 mg capsule rigide gastroresistenti» 100 capsule in blister pvc/pe/pvdc/al

050872086 - «20 mg capsule rigide gastroresistenti» 7 capsule in blister pvc/pe/pvdc/al

050872098 - «20 mg capsule rigide gastroresistenti» 14 capsule in blister pvc/pe/pvdc/al

050872100 - «20 mg capsule rigide gastroresistenti» 15 capsule in blister pvc/pe/pvdc/al

050872112 - «20 mg capsule rigide gastroresistenti» 28 capsule in blister pvc/pe/pvdc/al

050872124 - «20 mg capsule rigide gastroresistenti» 30 capsule in blister pvc/pe/pvdc/al

050872136 - «20 mg capsule rigide gastroresistenti» 56 capsule in blister pvc/pe/pvdc/al

050872148 - «20 mg capsule rigide gastroresistenti» 100 capsule in blister pvc/pe/pvdc/al

050872151 - «40 mg capsule rigide gastroresistenti» 7 capsule in blister pvc/pe/pvdc/al

050872163 - «40 mg capsule rigide gastroresistenti» 14 capsule in blister pvc/pe/pvdc/al

050872175 - «40 mg capsule rigide gastroresistenti» 15 capsule in blister pvc/pe/pvdc/al

050872187 - «40 mg capsule rigide gastroresistenti» 28 capsule in blister pvc/pe/pvdc/al

050872199 - «40 mg capsule rigide gastroresistenti» 30 capsule in blister pvc/pe/pvdc/al

050872201 - «40 mg capsule rigide gastroresistenti» 56 capsule in blister pvc/pe/pvdc/al

050872213 - «40 mg capsule rigide gastroresistenti» 100 capsule in blister pvc/pe/pvdc/al

alla società Laboratorios Liconsa S.A., con sede legale e domicilio fiscale in C/Dulcinea s/n, 28805 Alcalá de Henares, 28805 Madrid, Spagna, con variazione della denominazione del medicinale in: «Omeprazolo Liconsa».

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A06800

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Aromasin».

Estratto determina IP n.723 del 6 dicembre 2024

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale «AROMASIN 25 MG POTAHOVANÉ TABLETY 90 U.P.» dalla Repubblica Ceca con numero di autorizzazione 44/005/01-C, intestato alla società Pfizer, spol. s r.o., Stroupežnického 17, 150 00 Praha 5, Repubblica Ceca e prodotto da Pfizer Italia S.r.l., Località Marino del Tronto, 63100 Ascoli Piceno, Italia, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: BB Farma S.r.l. con sede legale in Viale Europa, 160 21017 Samarate VA

Confezione: AROMASIN «25 mg compresse rivestite» 30 compresse in blister al-pvdc/pvc-pvdc

Codice A.I.C.: 051334047 (in base 10) 1JYLWZ (in base 32)

Forma farmaceutica: compresse rivestite

Composizione: ogni compressa rivestita contiene:

Principio attivo: exemestane 25 mg

Eccipienti:

nucleo della compressa: silice colloidale idrata, crospovidone, ipromellosa, magnesio stearato, mannitolo, cellulosa microcristallina, carbossimetilamido sodico, polisorbato 80.

rivestimento della compressa: ipromellosa, polivinile alcool, emulsione di simeticone, macrogol 6000, saccarosio, magnesio carbonato basico idrato, titanio diossido (E171), metile paraidrossibenzoato (E218), inchiostro nero.

Condizioni di conservazione da riportare al paragrafo 5 «Come conservare Aromasin» del foglio illustrativo e sul confezionamento secondario: conservare a temperatura inferiore a 30°C.

Officine di confezionamento secondario

BB Farma S.r.l. Viale Europa 160, Samarate, 21017, Italia

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: AROMASIN «25 mg compresse rivestite» 30 compresse in blister al-pvdc/pvc-pvdc

Codice A.I.C.: 051334047

Classe di rimborsabilità: Cnn

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: AROMASIN «25 mg compresse rivestite» 30 compresse in blister al-pvdc/pvc-pvdc

Codice A.I.C.: 051334047

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A06801

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Aromasin»

Estratto determina IP n.725 del 6 dicembre 2024

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale «AROMASIN 25 MG COATED TABLETS 30 U.P.» dalla Bulgaria con numero di autorizzazione 20000458, intestato alla società Pfizer Europe MA EEIG Boulevard de la Plaine 17 1050 Bruxelles Belgio e prodotto da Pfizer Italia S.r.l. Località Marino del Tronto 63100 Ascoli Piceno (AP) Italia, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: BB Farma S.r.l. con sede legale in Viale Europa, 160 21017 Samarate VA

Confezione: AROMASIN «25 mg compresse rivestite» 30 compresse in blister al-pvdc/pvc-pvdc

Codice A.I.C.: 051334050 (in base 10) 1JYLX2(in base 32)

Forma farmaceutica: compresse rivestite

Composizione: ogni compressa rivestita contiene:

Principio attivo: exemestane 25 mg

Eccipienti: silice colloidale idrata, crospovidone, ipromellosa, magnesio stearato, mannitolo, cellulosa microcristallina, carbossimetilamido sodico (tipo *A)*, polisorbato 80, polivinile alcool, simeticone, macrogol 6000, saccarosio, magnesio carbonato leggero, metile paraidrossibenzoato (E218), esteri cetilici della cera, talco, cera carnauba, alcool etilico, gommalacca, titanio diossido (E171) e ossidi di ferro (E172).

Condizioni di conservazione da riportare al paragrafo 5 «Come conservare Aromasin» del foglio illustrativo e sul confezionamento secondario: conservare a temperatura inferiore a 30°C.

Officine di confezionamento secondario

BB Farma S.r.l. Viale Europa 160, Samarate, 21017, Italia

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: AROMASIN «25 mg compresse rivestite» 30 compresse in blister al-pvdc/pvc-pvdc

Codice A.I.C.: 051334050

Classe di rimborsabilità: Cnn

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: AROMASIN «25 mg compresse rivestite» 30 compresse in blister al-pvdc/pvc-pvdc

Codice A.I.C.: 051334050

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A06802

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

Avviso relativo agli indici concernenti buoni fruttiferi postali

Ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 241 del 13 ottobre 2004, successivamente modificato e integrato, si rende noto:

con riguardo ai buoni fruttiferi postali indicizzati all'inflazione italiana, l'indice ISTAT FOI *ex*-Tabacchi relativo ad ottobre 2024, è pari a: 120,10. Per conoscere le serie di buoni fruttiferi interessate, i relativi coefficienti di indicizzazione e i coefficienti complessivi di rimborso lordi e netti è possibile consultare il sito internet di Cassa depositi e prestiti www.cdp.it

con riguardo al buono Risparmio sostenibile, l'indice STOXX EUROPE 600 ESG-X dicembre 2024 è pari a: 192,95. Il valore è pari al valore ufficiale di chiusura dell'indice STOXX Europe 600 ESG-X rilevato nel giorno 11 dicembre 2024. Informazioni sulle serie di buoni fruttiferi interessate, sul relativo meccanismo di indicizzazione e sugli eventuali premi, sono disponibili sul sito internet di Cassa depositi e prestiti www.cdp.it

con riguardo al buono Soluzione futuro, l'indice EUROSTAT EUROZONE HICP *ex*- TABACCHI settembre 2024 è pari a: 126,05. In caso di rivalutazione del capitale in funzione dell'inflazione europea realizzata dalla sottoscrizione del buono al compimento del sessantacinquesimo anno di età del sottoscrittore, i nuovi coefficienti di rimborso anticipato applicabili al compimento del sessantacinquesimo anno di età saranno pubblicati (una volta disponibili) sul sito internet di Cassa depositi e prestiti www.cdp.it

24A06940

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Entrata in vigore della Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981.

Si è perfezionata la procedura prevista per l'entrata in vigore della Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981.

La ratifica è stata autorizzata con legge n. 84 dell'8 giugno 2023, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 153 del 3 luglio 2023.

In conformità a quanto previsto dal suo art. 24.2, la Convenzione è entrata in vigore il 12 ottobre 2024.

24A06803

Entrata in vigore del Protocollo alla Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002.

Si è perfezionata la procedura prevista per l'entrata in vigore del Protocollo alla Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002.

La ratifica è stata autorizzata con legge n. 84 dell'8 giugno 2023, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 153 del 3 luglio 2023.

In conformità a quanto previsto dal suo articolo 8.2, il Protocollo è entrato in vigore il 12 ottobre 2024.

24A06804

Entrata in vigore dell'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, fatto a Ginevra il 2 luglio 1999.

Si è perfezionata la procedura prevista per l'entrata in vigore dell'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, fatto a Ginevra il 2 luglio 1999.

La ratifica è stata autorizzata con legge n. 141 del 22 settembre 2023, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 240 del 13 ottobre 2023.

In conformità a quanto previsto dal suo articolo 28.2, l'Atto è entrato in vigore il 14 marzo 2024.

24A06805

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 9 dicembre 2024

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0568
Yen	159,4
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,093
Corona danese	7,4578
Lira Sterlina	0,82805
Fiorino ungherese	411,25
Zloty polacco	4,2593
Nuovo leu romeno	4,972
Corona svedese	11,536
Franco svizzero	0,9295
Corona islandese	145,9
Corona norvegese	11,7435
Rublo russo	-
Lira turca	36,7915
Dollaro australiano	1,638
Real brasiliano	6,3852
Dollaro canadese	1,4919
Yuan cinese	7,677
Dollaro di Hong Kong	8,2164
Rupia indonesiana	16779,92
Shekel israeliano	3,7649
Rupia indiana	89,689
Won sudcoreano	1513,49
Peso messicano	21,304
Ringgit malese	4,6763
Dollaro neozelandese	1,803
Peso filippino	61,297
Dollaro di Singapore	1,4157
Baht tailandese	35,656
Rand sudafricano	18,8315

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

24A06820

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 10 dicembre 2024

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0527
Yen	159,74
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,098
Corona danese	7,4578
Lira Sterlina	0,82555
Fiorino ungherese	411,15
Zloty polacco	4,2678
Nuovo leu romeno	4,9713

Corona svedese	11,5335
Franco svizzero	0,9267
Corona islandese	145,9
Corona norvegese	11,7315
Rublo russo	-
Lira turca	36,6838
Dollaro australiano	1,6452
Real brasiliano	6,3811
Dollaro canadese	1,4908
Yuan cinese	7,6354
Dollaro di Hong Kong	8,1858
Rupia indonesiana	16709,98
Shekel israeliano	3,7661
Rupia indiana	89,3525
Won sudcoreano	1507,31
Peso messicano	21,2298
Ringgit malese	4,6614
Dollaro neozelandese	1,8083
Peso filippino	61,05
Dollaro di Singapore	1,4118
Baht tailandese	35,55
Rand sudafricano	18,8204

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

24A06821

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 11 dicembre 2024

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,0507
Yen	160,35
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,117
Corona danese	7,4574
Lira Sterlina	0,82458
Fiorino ungherese	409,48
Zloty polacco	4,2643
Nuovo leu romeno	4,9674
Corona svedese	11,5165
Franco svizzero	0,928
Corona islandese	145,9
Corona norvegese	11,712
Rublo russo	-
Lira turca	36,638
Dollaro australiano	1,6525
Real brasiliano	6,3431
Dollaro canadese	1,4905
Yuan cinese	7,6318
Dollaro di Hong Kong	8,1677
Rupia indonesiana	16740,07
Shekel israeliano	3,7665
Rupia indiana	89,1495
Won sudcoreano	1502,88
Peso messicano	21,2325
Ringgit malese	4,6578
Dollaro neozelandese	1,818
Peso filippino	61,266
Dollaro di Singapore	1,4114
Baht tailandese	35,603
Rand sudafricano	18,6794

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

24A06822

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 12 dicembre 2024

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,0491
Yen	159,6
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,065
Corona danese	7,4583
Lira Sterlina	0,82428
Fiorino ungherese	408,45
Zloty polacco	4,2758
Nuovo leu romeno	4,9704
Corona svedese	11,5
Franco svizzero	0,9319
Corona islandese	145,9
Corona norvegese	11,654
Rublo russo	-
Lira turca	36,5895
Dollaro australiano	1,6413
Real brasiliano	6,1975
Dollaro canadese	1,4865
Yuan cinese	7,6272

Dollaro di Hong Kong	8,1575
Rupia indonesiana	16747,78
Shekel israeliano	3,745
Rupia indiana	89,044
Won sudcoreano	1500,97
Peso messicano	21,1588
Ringgit malese	4,6549
Dollaro neozelandese	1,8114
Peso filippino	61,185
Dollaro di Singapore	1,4108
Baht tailandese	35,512
Rand sudafricano	18,5627

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

24A06823

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 13 dicembre 2024

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,0518
Yen	161,45
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,019
Corona danese	7,457
Lira Sterlina	0,83043
Fiorino ungherese	408,9
Zloty polacco	4,2643
Nuovo leu romeno	4,9732
Corona svedese	11,515
Franco svizzero	0,9385
Corona islandese	145,9
Corona norvegese	11,6758
Rublo russo	-
Lira turca	36,7584
Dollaro australiano	1,6488
Real brasiliano	6,3481
Dollaro canadese	1,4954
Yuan cinese	7,651
Dollaro di Hong Kong	8,1777
Rupia indonesiana	16850,2
Shekel israeliano	3,7775
Rupia indiana	89,191
Won sudcoreano	1507,58
Peso messicano	21,2438
Ringgit malese	4,6805
Dollaro neozelandese	1,8218
Peso filippino	61,641
Dollaro di Singapore	1,417
Baht tailandese	35,903
Rand sudafricano	18,8131

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

24A06824

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione contabile di aziende rilasciata alla società «C.R.F. S.r.l. in liq.», in Torino.

Con d.d. 12 dicembre 2024, emanato dal Ministero delle imprese e del made in Italy, è stata sospesa per un periodo di sei mesi l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione contabile di aziende di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, rilasciata in data 21 maggio 1984, alla società «C.R.F. S.r.l. in liq.», con sede legale in Torino, codice fiscale ed iscrizione nel registro delle imprese n. 03692320017.

La sospensione verrà revocata con provvedimento espresso solo ad avvenuta completa regolarizzazione della situazione, entro e non oltre sei mesi dalla data di notificazione del presente provvedimento. Decorso inutilmente detto termine si procederà, senza altro avviso, alla revoca dell'autorizzazione e al successivo assoggettamento alla liquidazione coatta amministrativa.

24A06806

Sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione contabile di aziende rilasciata alla società «Fidimo Fiduciaria S.r.l.», in Milano.

Con d.d. 12 dicembre 2024, emanato dal Ministero delle imprese e del made in Italy, è stata sospesa per un periodo di sei mesi l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione contabile di aziende di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, rilasciata in data 9 dicembre 1987, modificata in data 26 settembre 2014, alla società «Fidimo Fiduciaria S.r.l.» con sede legale in Milano C.F. ed iscrizione nel registro delle imprese n. 04709060158.

La sospensione verrà revocata con provvedimento espresso solo ad avvenuta completa regolarizzazione della situazione, entro e non oltre sei mesi dalla data di notificazione del presente provvedimento. Decorso inutilmente detto termine si procederà, senza altro avviso, alla revoca dell'autorizzazione e al successivo assoggettamento alla liquidazione coatta amministrativa.

24A06807

Sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione contabile di aziende rilasciata alla società «Fixia Fiduciaria S.r.l.», in Milano.

Con d.d. 12 dicembre 2024, emanato dal Ministero delle imprese e del made in Italy, è stata sospesa per un periodo di sei mesi l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione contabile di aziende di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, rilasciata in data 1° ottobre 2009, modificata in data rispettivamente 5 novembre 2002, 26 febbraio 2003 e 11 dicembre 2007, alla società «Fixia Fiduciaria s.r.l.» con sede legale in Milano c.f. ed iscrizione nel registro delle imprese n. 03084040231.

La sospensione verrà revocata con provvedimento espresso solo ad avvenuta completa regolarizzazione della situazione, entro e non oltre sei mesi dalla data di notificazione del presente provvedimento. Decorso inutilmente detto termine si procederà, senza altro avviso, alla revoca dell'autorizzazione e al successivo assoggettamento alla liquidazione coatta amministrativa.

24A06808

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2024-GU1-301) Roma, 2024 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.